«Esercizio a consuntivo 2019 rispetto al 2018, 2017,2016 e 2015 Relazione di governo

(artt. 6, cc. da 2 a 5, e 14, c. 2, d.lgs. 175/2016)

1. Aspetti introduttivi

In sinstesi: 1) si è preso atto della *Relazione sull'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale e gli strumenti di governo*; 2) è stato approvato l'indicatore complessivo composto da n. 6 parametri (patrimoniali, economici, e misti) opportunamente pesati in ragione della loro ponderata importanza; 3) si è convenuto sull' applicazione nel 2018 dello strumento di governo riferito al "codice di condotta".

L'indicatore di cui sopra è stato prima testato sul bilancio consuntivo 2015.

Detto indicatore esprime il livello di rischio da crisi aziendale ritenuto alto (basso equilibrio), medio (medio equilibrio) e basso (buon equilibrio).

2. L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale

L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (K) sarà poi esteso anche bilanci previsionali, bilanci consuntivi, relazione sul governo della società.

Nel 2015 (a bilancio consuntivo riclassificato come da d. lgs. 139/2015 recante Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge, in vigore dall'1/1/2016) detto indicatore complessivo registrava un valore di 8,889, a fronte di un indicatore (K) di basso rischio da crisi aziendale pari o superiore a 3,000, nel caso di specie particolarmente rafforzato dal favorevole indice di indebitamento (qui espresso come rapporto tra il "patrimonio netto ed il capitale dei terzi" pesato).

Infatti, riferendosi all'indice tradizionale di indebitamento ("capitale di terzi/capitale proprio") non pesato, con riferimento, per es., al bilancio consuntivo 2016 esso presenta un valore di 3,38 (vale a dire di 3,38 euro di capitale dei terzi per 1 euro di capitale proprio) contro il campione Mediobanca, *Dati cumulativi di 2060 società italiane (2016)*, settore *Servizi di pubblica utilità*, Milano, pari a 2,13/1.

E più esattamente:

2015 per ASM ISA s.p.a.

(tav.	1)
(LUV.	/

Indicatore (euro 000)							
Α	В	С	D	E	F		

+ attivo corrente	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	ricavi (A1+A5)	risultato di esercizio
5.097	124	1.423	4.084	12.157	124
– passivo corrente	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/valore della produzione

6.635 /patrimonio netto 4.084	258 /valore della produzione 12.157	12.157	12.566	16.650	12.157
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5
= - 0,452	= 0,047	= 0,152	= 0,975	= 1,095	= 0,015
□ buon equilib	rio;⁄ medio equil	ibrio; 🗆 basso	equilibrio		1,832

(Fonte: Da bilancio consuntivo 2015)

2016 per ASM ISA s.p.a. Indicatore (euro 000)

Α

(tav. 2)

F

Ε

+ attivo	+ risultato di	risultato	patrimonio	ricavi	risultato di
corrente	esercizio	operativo	netto	(A1+A5)	esercizio
		netto			
5.376	- 293	1.398	3.791	11.925	– 293
– passivo	+	/valore	/capitale	/attività	/valore
corrente	ammortamenti	della	dei terzi	totali	della
	e svalutazioni	produzione			produzione
6.594	271	11.925	12.825	16.616	11.925
/patrimonio	/valore della				
netto	produzione				
3.791	11.925				
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5
= - 0.385	= - 0,003	= 0,152	= 0,887	= 1,076	= - 0,037
□ buon equilib	rio;∕≾ medio equil	ibrio; 🗆 basso	equilibrio		1,69

С

D

(Fonte: Da bilancio consuntivo 2016)

E a livello di *trend*:

ASM ISA s.p.a./da bilancio consuntivo omogeneo 2015 e 2016

(tav. 3)

Anno	Indicator	e da crisi a	ziendale				
	A	В	С	D	E	F	Totale

2015	-	0,047	0,152	0,975	1,095	0,015	1,832
	0,457					,	,
2016	-3,85	-	0,152	0,887		_	1,69
		0,003			1,076	0,037	,
Trend	_	-	=	-	_	_	_
)						

(Font: tavv. 1 e 2)

In particolare nel corso del 2016, rispetto al 2015, è rimasta inalterata la misura dell'indicatore D, mentre invece tutti gli altri indicatori hanno subito una contrazione causa la nota svalutazione delle partecipazioni.

Ciò è risultato sufficiente per fare flettere l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale da 1,832 (del 2015) a 1,69 (del 2016).

2017 per ASM ISA s.p.a.

(tav. 4)

Indicatore (eu	ro 000)			,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Α	В	С	D	E	F

	T	T			
+ attivo	+ risultato di	risultato	patrimonio	valore	risultato di
corrente	esercizio	operativo	netto	della	esercizio
		netto		produzione	
3.374	1,9	1.570	3.792	11.872	1,9
– passivo	+	/valore	/capitale	/attività	/valore
corrente	ammortamenti	della	dei terzi	totali	della
	e svalutazioni	produzione			produzione
			e .		
4.339	242	11.872	8.746	12.539	11.872
/patrimonio	/valore della				
netto	produzione				
3.792	11.872				
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5
	- 0.021	- 0 173	_ 1 201	1 420	
= - 0.305	= 0,031	= 0,172	= 1,301	= 1,420	= - 0,000

buon equilibrio; 💢 medio equilibrio; 🗆 basso equilibrio	2.619

(Fonte: Elaborazioni dal bilancio consuntivo 2017)

Il ricorrere ad un indice complessivo piuttosto che ad una serie di indici, consente di meglio apprezzare nel tempo il *trend* dell'indicatore e di percepire immediatamente il risultato complessivo.

2018 per ASM ISA s.p.a.

(tav. 5)

Indicatore (euro 000)							
A	B	С	D	E	F		
+ attivo corrente	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	valore della produzione	risultato di esercizio		
4.415	140	910	3.932	12.032	140		
– passivo corrente	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/valore della produzione		
5.897	258	12.032	9.613	13.545	12.032		
/patrimonio netto	/valore della produzione						
3.932	12.032						
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5		
= -0,452	= 0,050	= 0,099	= 1,227	= 1,332	= 0,017		
□ buon equili	brio; 🗷 medio equ	ilibrio; □ basso	equilibrio	•	2,273		

(Fonte: Elaborazioni dal bilancio consuntivo 2018)

In particolare l' indicatore "A" risente di un passivo corrente aumentato tra il 2017/2018 del +35,9%, più che proporzionale rispetto alla crescita dell' attivo corrente (+30,8%), mentre il patrimonio netto è aumentato (+3,69%) meno che proporzionalmente rispetto all' aumento dell' attivo corrente (+30,8%).

Ciò genera un indice di -0,452 (rispetto a -0,305 del 2017).

L' indicatore "B" attesta un netto miglioramento del risultato di esercizio (da 1,9 euro 000 del 2017 a 140 euro 000 del 2018) oltre ad un aumento degli ammortamenti e svalutazioni.

Ciò genera un indice di +0,050 in miglioramento rispetto a 0,031 del 2017.

L' indicatore "C" risente della flessione del risultato operativo netto (da 1.570 euro 000 del 2017 a 910 euro 000 del 2018) pari al -42,0%, mentre il valore della produzione (al denominatore) è aumentato dell' 1,3%.

L' indice in esame passa così da 1,072 del 2017 a 0,099 del 2018.

L' indicatore "D" registra (cfr. il denominatore dell' indicatore "A") un aumento del +3,69% (al numeratore) rispetto ad un aumento del capitale dei terzi (al denominatore) del +9,9%.

L' indice passa da 1,301 del 2017 a 1,227 del 2018.

L' indicatore "E" risente di un denominatore lievitato in via più che proporzionale (+8,0%) rispetto al numeratore (+1,3%).

L' indice è stato nel 2017 di 1,420 e nel 2018 di 1,332.

L' indicatore "F" beneficia del risultato di esercizio (netto) pari all' 1,16% del valore della produzione.

L' indice passa così da 0,000 del 2017 a 0,017 del 2018.

2019 per ASM ISA s.p.a.

(tav. 6)

Indicatore (euro 000)								
				,				
A	В	C	D	E	F			
+ attivo corrente	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	valore della produzione	risultato di esercizio			
3.566	513	917	4.446	12.271	513			
– passivo corrente	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/valore della produzione			
6.021	269	12.271	9.001	13.447	12.271			
/patrimonio netto 4.446	/valore della produzione 12.271							
• 1,20	• 1,50	• 1,30	• 3,00	• 1,50	• 1,50			
=-0,663	= 0,096	= 0,097	= 1,482	= 1,369	= 0,063			
□ buon equilib	orio; 🗷 medio equi	librio; □ basso	equilibrio		2,444			

(Fonte: Da bilancio consuntivo 2019)

Anno	Indicator	e da crisi az	ziendale				
	А	В	С	D	E	F	Totale
					•	•	
2015	-0,457	0,047	0,152	0,975	1,095	0,015	1,832
2016	-3,85	-0,003	0,152	0,887	1,706	-0,037	1,69
2017	-0,305	0,031	0,172	1,301	1,420	0,000	2,619
2018	-0,452	0,050	0,099	1,227	1,332	0,017	2,273
2019	-0,663	0,096	0,097	1,482	1,369	0,063	2,444
Trend	2.45 - 6)	+	=	+	+	+	+

(fonte tav 3,4,5 e 6)

Proseguendo, in aderenza al dettato dell'art. 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*), c. 2, TU 2016, si può osservare che – nel caso di specie – non emerge un valore dell'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale tale da indurre questo organo ad adottare i provvedimenti previsti da detta norma.

Nè si rende necessario passare – nell'attuale contesto di riferimento – dai consueti strumenti programmatici al piano di risanamento.

L' indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale, tenendo conto della platea delle analisi e considerazioni sopra sviluppate, migliora da 2,273 a 2,444, maggiore del 2015 (1,832) e del 2016 (1,69) e del 2018 (2,273).

Si ricorda che:

ASM ISA s.p.a., trend dell' indicatore complessivo 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (tav.8)

Anno	Rischio basso	Indicatore complessivo	Livello di rischio da crisi aziendale (2015 e 2016)		
			basso	medio	alto
2015	K ≥ 3	1,832		X	
2016	K ≥ 3	1,69		X	
2017	K ≥ 3	2,619		X	

K ≥ 3	2,273	X	
K ≥3	2,444	X	
	K ≥ 3	K≥3 2,273	$K \ge 3$

(Fonte: Le tavole precedenti)

La parte del leone la fa l'indicatore "D", con un 2019 (1,482) migliorato rispetto al 2018 (1,227) migliorato rispetto al 2015 (0,975) e 2016 (0,887), ed al 2017 (1,301).

Tutti gli indicatori di rischio da crisi aziendale sono in miglioramento, con una lieve flessione dell'indicatore A ed una sostanziale invarianza (rispetto al 2018) dell'indicatore C.

Per importanza (peso) in seconda posizione nel 2019, l'indicatore E.

In ordine decrescente d'importanza (peso) nel 2019, si è registrato: D, E, C, B, F.

Trattasi, nel loro complesso, di standard prestazionali elevati (cfr. la successiva tav. 8).

Dal 2015 al 2019, il valore medio aritmetico semplice dell'indicatore complessivo annuo, è stato pari a 2,172 (ricompreso nel range "medio rischio"), con limite inferiore 1,69 (2016) e superiore 2,619 (2017).

Si ricorda che:

Grado di equilibrio complessivo

(tav 9)

ompressive	(<i>iav. 9</i>)
Indicatore di rischio da crisi aziendale	Grado di equilibrio complessivo
basso	buon grado di equilibro
medio	medio grado
alto	basso grado
	Indicatore di rischio da crisi aziendale basso medio

(Fonte: Indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale)

3. Gli strumenti di governo

A sua volta l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società' a controllo pubblico*), cc. 3, 4 e 5, TU 2016, prevede che:

«3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società' a controllo pubblico valutano l'opportunità' di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonchè' dell'attività' svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità' dell'attività' della società' alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonchè' alle norme di tutela della proprietà' industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità' dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità' e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonchè' altri portatori di legittimi interessi

coinvolti nell'attività' della società'; d) programmi di responsabilità' sociale d'impresa, in conformità' alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

- 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
- 5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4»;

Il tutto tenendo presente che:

a) strumento di governo 1. Regolamenti a tutela della concorrenza, al divieto di concorrenza sleale, e della proprietà industriale o intellettuale, si riferiscono, alle previsioni dell'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. a), TUSPP che l'organo amministrativo ha la facoltà di introdurre.

Dove la tutela della concorrenza interessa: (i) l'applicazione della separazione contabile previsto dall' art. 6, c. 1, in deroga all' art. 8 (Imprese pubbliche e in monopolio legale), c. 2-bis, l. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato); (ii) il rispetto del vincolo di scopo riferito al divieto di esercitare attività in libero mercato nella misura pari o superiore al 20% dei ricavi complessivi come da art. 16 (Società in house), cc. da 3 a 6 TUSPP; (iii) l'obbligo di applicazione del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) come da art. 16, c. 7, TUSPP; (iv) l'obbligo di alienare le partecipazioni come da artt. 10 (Alienazione di partecipazioni sociali), cc. 2 e 3 e quindi 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), c. 5, TUSPP; (v) l' obbligo degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza di cui agli artt. 1 (Oggetto), c. 2; 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), c. 1; 5 (Oneri di motivazione analitica), c. 1; 8 (Acquisto di partecipazioni in società già costituite) TUSPP; (vi) l' obbligo del controllo analogo congiunto come da artt. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico), c. 9 escluso, e 192 recante Regime speciale degli affidamenti in house, del d.lgs. 50/2016 e come da artt. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), c. 2, lett. a) e 16, del TUSPP.

Il divieto di concorrenza sleale coincide con l'applicazione della tutela della concorrenza (di cui so*pra*).

La tutela della proprietà industriale (normalmente riferita ai prodotti) o intellettuale (normalmente riferita ai processi) interessa: (i) l'attività esternalizzata in appalto; (ii) l'attività interna.

In relazione agli appalti sussistono : 1) gli obblighi a tutela del segreto tecnico e/o commerciale di cui agli artt. 53 (*Accesso agli atti e riservatezza*), c. 5, lett. a) e 83 (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*), c. 6, 2° periodo, d.lgs. 50/2016 (ma v. anche la l. 241/1990 recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di*

accesso ai documenti amministrativi ed il d.lgs. 33/2013 recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

In relazione all' attività interna gli estremi potranno interessare da una parte il deposito (all' interno della società) del *know how* posseduto (es. tramite manuale a norme UNI EN ISO 9000) e dall' altra di disporre di un brevetto proprietario nazionale o comunitario, passando per il *brand*, il marchio, gli altri segni distintivi, ecc.

La fonte giuridica di tutela di tale segreto è da individuarsi nella l. 633/1941 (Legge sul diritto d'autore); nel d.lgs. 30/2005 rubricato *Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*, in acronimo «CPI», e relativo regolamento di attuazione di cui al d.lgs. 33/2010 (*Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*), come, tra l'altro, modificato (detto codice della proprietà industriale) dal d.lgs. 131/2010 (*Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99*); atteso che il d.lgs. 140/2006 (*Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà' intellettuale*) ha attuato la direttiva 2004/48/CE, e che il d.lgs. 78/2006 ha attuato la direttiva 98/44/CE, nell' art. 2105 rubricato *Obbligo di fedeltà* e negli artt. da 2575 a 2594 e 2598, c. 3 rubricato *Atti di concorrenza sleale*, codice civile, negli artt. 622 rubricato *Rivelazione di segreto professionale* e 623 rubricato *Rivelazione di segreti scientifici o industriali*, nel codice penale, connessi Regolamenti CE, Convenzione di Unione di Parigi, Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, *Patent Cooperation Treaty*, ecc.;

b) strumenti di governo 2. Ufficio di controllo interno, l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. b), TUSPP prevede (in via non obbligatoria e quale strumento di governo), detto ufficio col compito prioritario di collaborare con l'organo di controllo societario, trasmettendo al medesimo su richiesta – ovvero periodicamente – relazioni sulla regolarità e sull' efficienza della gestione. Non trattasi di un ufficio obbligatorio. Detto ufficio sarà proporzionato alla dimensione ed alla complessità dell'azienda.

La regolarità della gestione si riferirà all' assolvimento degli obblighi civili, fiscali, amministrativi, giuslavoristici, speciali, ecc., che il settore comporta, in stretta coerenza con lo statuto sociale, e il contratto di servizio.

L' efficienza (intesa come qualità) della gestione sarà da collegarsi alla capacità che la struttura organizzativa ha per fare fronte agli obblighi gestionali.

L' ufficio in esame costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall' art. 6, c. 3, TU 2016;

c) strumenti di governo 3. Codici di condotta propri o collettivi, si riferiscono all' adozione in via facoltativa da parte dell'organo amministrativo della società, del così detto codice etico o di comportamento, approvato dall' organo amministrativo, ovvero adottato da quest'ultimo sulla base di tali codici (se esistenti) emanati dalle associazioni di categoria alle quali la società aderisce. La società ha già adottato detto strumento di governo

facoltativo previsto dall' art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. c), TUSPP;

strumenti di governo 4. I programmi di responsabilità sociale d' impresa, sono previsti d) dall' art. 6, c. 3, lett. d), TU 2016 e completano la platea degli strumenti di governo facoltativi da parte dell'organo amministrativo della società, previsti dal citato TU. Tali programmi non coincidono con quelli del d.lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità' amministrativa delle persone giuridiche, delle società' e delle associazioni anche prive di personalità' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), ovvero con quelli del d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) o con quelli della I. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione), o con la filiera a presidio della crisi aziendale previsti dall'art. 14, c. 2, d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società' a partecipazione pubblica) o con il così detto "bilancio sociale" dell'impresa. La responsabilità sociale d'impresa (in acronimo e nel seguito: «RSI») è quindi un programma assunto per autodeterminazione dell'organo amministrativo della società, che si sviluppa tra RSI interna e RSI esterna.

La RSI interna ed esterna potrà (per es. in quel tempo ed in quel contesto) essere rivolta: (a) verso gli enti soci; (b) a favore dell' ambiente; (c) a favore del sociale (matrice 2x3). Si renderà pertanto necessario individuare : 1a) quali sono le attività dell' impresa a presidio degli interessi diffusi; 1b) conoscere quali sono gli interessi e le preoccupazioni presenti sul territorio d' azione dell' impresa; 2a) quali sono le strategie, le politiche ed i programmi volontari per fare fronte alle attività sub 1a, noto sub 1b; 2b) quali sono i valori, gli ideali, la cultura, le risorse interne per fare fronte a sub 1b; 3a) quali sono le aspettative dei soci per ottimizzare sub 1a e 1b e sub 2a e 2b; 3b) l' apprezzamento del ritorno in termini di consenso sociale e di migliore qualità della vita percepita da parte dei soggetti sub 1b.

Ne deriverà un potenziale generativo di fiducia verso l'azienda e verso gli enti soci.

Si applicano : (a) la "Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni-strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese /COM/2011/0681 definitivo"; (b) del Parlamento europeo la "Risoluzione sull' iniziativa per l' imprenditoria sociale, approvata il 20/11/2012; (c) il "Regolamento relativo ai Fondi europei per l' imprenditoria sociale", approvato nell' aprile 2013; (d) della Commissione la "Comunicazione sugli investimenti sociali finalizzati alla crescita ed alla coesione" presentata nel febbraio 2013; e) successive comunicazioni, regolamenti, risoluzioni.

Non vi è infatti da dimenticare il relativo grado di difficoltà implicito in ogni strumento di governo, tenendo conto che detti strumenti previsti dal legislatore del 2016, nel caso di specie, presentano (come da art. 6, c. 3, TU 2016) il seguente grado crescente di difficoltà: c), b) a) parimenti a d).

Nel caso di specie è già stato introdotto lo strumento di controllo 3, riferito al "Codice di condotta".

Nel corso del 2020 si andranno comunque ad applicare le disposizioni dell'art.6 c.5, DLgs 175/2016, le quali prevedono che: «5. Qualora le società' a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4», con la riserva di non motivatamente introdurre l'Ufficio anzi citato e quindi nessun'altro strumento di governo.

L'Amministratore Unico arch Giorgio Tognon